

Approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 27/01/2020.

**DISCIPLINARE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI**

**IN STRUTTURE**

**RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI**



## **Premessa**

**Art. 1 Destinatari**

**Art. 2 Finalità**

**Art. 3 L'individuazione della struttura**

**Art. 4 Criteri di selezione della struttura**

**Art. 5 Il collocamento urgente**

**Art. 6 La permanenza in comunità**

**Art. 7 Funzioni e compiti del servizio sociale**

**Art. 8 Funzioni e compiti della struttura**

**Art. 9 Compartecipazione degli utenti**

**Art. 10 Recupero crediti**

**Art. 11 Minori stranieri non accompagnati**

**Art. 12 Norme di rinvio e applicazione**

## PREMESSA

Ai sensi della:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce ai Comuni competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 - "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184", che ha rinnovato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- Regolamento regionale n. 4/2014, che disciplina, tra l'altro, l'accoglienza dei minori e stabilisce inoltre, attraverso il catalogo dei servizi alle persone, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i Servizi Socio assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzativa, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- L.R. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", che all'art. 5, lettera f, inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali le strutture residenziali e semiresidenziali;

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le condizioni per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, oltre che le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in tali interventi, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale.

## ART. 1 DESTINATARI

Il Piano Sociale di Zona – Ambito Territoriale S8, Comune capofila Vallo della Lucania, promuove il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono, pertanto, i minori:

- residenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S8, per i quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S8 che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un Progetto Educativo Individualizzato su supporto informatico (d'ora in avanti denominato P.E.I.) redatto dall'Ufficio Servizi Sociali competente o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- non residenti, presenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S8, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

---

## ART. 2 FINALITA'

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nelle comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

Laddove non fosse possibile il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

## ART. 3 L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA

L'individuazione della struttura di accoglienza, di cui al Catalogo regionale dei servizi allegato al Regolamento regionale 4/2014, deve avvenire a seconda delle esigenze e delle caratteristiche del minore a cui è destinata, scegliendo fra le seguenti tipologie di strutture:

### ***Comunità di pronta e transitoria accoglienza***

Servizio residenziale finalizzato all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte ad analizzare i bisogni dei minori ed all'avvio del piano d'intervento.

### ***Casa famiglia***

La casa famiglia costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

La casa famiglia assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento dei minori. Assicura, inoltre, la stesura di progetti educativi individualizzati, la gestione delle emergenze, la socializzazione e l'animazione. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto

educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

#### ***Comunità educativa di tipo familiare***

La comunità educativa a dimensione familiare costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

#### ***Comunità alloggio***

La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

#### ***Gruppo appartamento***

Il gruppo appartamento è un servizio rivolto ai giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

Questa tipologia di servizio assicura interventi ed azioni volti a garantire il completamento del percorso educativo per raggiungere l'autonomia e un definitivo inserimento nella società e un'assistenza finalizzata:

- ✓ al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- ✓ alla realizzazione dei progetti educativi individuali.

#### ***Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini***

Il servizio ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei piani individuali, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

#### ART. 4

##### CRITERI DI SELEZIONE DELLA STRUTTURA

I criteri di scelta concorrenti per il collocamento dei minori nelle strutture residenziali, oltre alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e nel rispetto di quelli previsti dalla normativa regionale, sono i seguenti:

1. fascia di età e sesso del minore;
2. nel caso di fratelli: tutela dei legami tra fratelli attraverso la scelta di una struttura che possa accogliere bambini con diverse età ed esigenze con attenzione prioritaria ai più piccoli al fine di sostenere il rapporto familiare, laddove non ci siano esigenze o provvedimenti che indichino altre soluzioni\*\*;
3. vicinanza all'ambiente di vita del minore (opp. gestante, nucleo madre-bambino), laddove venga valutata positivamente l'opportunità di favorire, seppur in forma protetta e supportata dai servizi, i rapporti tra bambino e famiglie di origine\*\*;
4. disponibilità immediata da parte della struttura residenziale per il collocamento emergenziale del minore\*;
5. corrispondenza tra il bisogno dell'utente e servizio offerto (ad esempio sostegno psicologico, percorso psico-terapico, trattamento farmacologico ecc...)\*\*;
6. dislocazione geografica della struttura residenziale (contesto più isolato o più integrato alla città)\*\*;
7. il costo del servizio: a parità di offerte, si seleziona il servizio con costo inferiore\*;

\* Tali elementi sono verificabili dal verbale redatto a cura di coloro che svolgono l'intervento.

\*\* Tali elementi devono trovare riscontro nel P.E.I.

#### ART. 5

##### IL COLLOCAMENTO URGENTE

Il collocamento d'urgenza in una struttura residenziale o semiresidenziale è finalizzato all'accoglienza di minori, gestanti, e nuclei madre-bambino in condizioni di emergenza sul piano socio-educativo e sul piano della tutela dell'integrità fisica e psicologica, che richiedono l'urgente allontanamento dalla propria famiglia. In questi casi si prevede l'inserimento con carattere di urgenza in comunità per la definizione del P.E.I. finalizzato alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

L'inserimento in ambiente protetto per applicazione dell'art. 403 c.c. in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, potrà essere mantenuto **per tempi brevissimi** ossia strettamente necessari affinché il provvedimento sia ratificato dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Considerato che, rispetto all'efficacia dello strumento *ex art 403*, non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell'Autorità Giudiziaria, il suo potere decade, è necessario relazionare mensilmente sui motivi per i quali il Servizio Sociale Professionale ritiene ancora attuale lo stato di necessità.

Il Comune di residenza del minore assicura tramite il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, il tempestivo intervento e il prelievo dalla località dove si trova il soggetto in condizione di abbandono e/o di rischio grave e l'accompagnamento nella struttura residenziale o semiresidenziale resasi disponibile.

## ART. 6

### LA PERMANENZA IN COMUNITA'

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro del minore presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni molto particolari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età e va valutata, col consenso anche del soggetto interessato. In tal caso, la permanenza è rapportata alla realizzazione di un P.E.I. e con la disponibilità del Comune competente (di residenza del minore) ad assumere il relativo onere finanziario, nei limiti delle risorse programmate e disponibili nella programmazione di Ambito.

## ART. 7

### FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune è tenuto allo svolgimento delle seguenti funzioni e compiti:

- a) elaborazione, predisposizione e attuazione del P.E.I. del minore per il quale si propone l'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale, dopo avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno;
- b) in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, acquisizione formale del consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
- c) acquisizione dell'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive, ecc.);
- d) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del P.E.I.;
- e) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del P.E.I., dell'inserimento del minore nella struttura residenziale o semi-residenziale individuata, tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- f) acquisizione della copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata nella proposta d'inserimento e invio per conoscenza e presa visione alla struttura copia del presente regolamento;
- g) predisposizione di un progetto di interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di una adeguata funzione genitoriale;
- h) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- i) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- j) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i diversi soggetti coinvolti, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- k) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del P.E.I. nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- l) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione;

- m) interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affidamento alla struttura;
- n) preparazione del rientro del minore in famiglia.

## ART. 8

### FUNZIONI E COMPITI DELLA STRUTTURA

I compiti delle strutture residenziali e semi-residenziali sono:

- a) garantire funzioni di prima accoglienza e di primo ascolto del minore;
- b) offrire una dimensione quotidiana caratterizzata da un clima relazionale positivo e stabile, ricco di stimoli e di opportunità sul piano affettivo, cognitivo, educativo, il più possibile simile ad un contesto familiare;
- c) garantire il diritto ai legami familiari, in particolare tra fratelli, allo studio, al gioco, alle relazioni, i percorsi di autonomia di vita personale e lavorativa;
- d) predisposizione del P.E.I. in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, in accordo con quanto stabilito dal P.E.I.;
- e) inviare, entro un mese dall'inserimento, copia del P.E.I. all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, con aggiornamenti trimestrali (e/o ogni qualvolta venga effettuata una nuova modifica dello stesso), nonché copia della relazione semestrale trasmessa all'Autorità Giudiziaria;
- f) prevedere tempestivamente, non oltre una settimana dall'inserimento in struttura, una visita pediatrica per la rilevazione di eventuali situazioni di maltrattamento e di abuso;
- g) comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore qualsiasi evento di rilievo che riguardi la condizione di vita del minore;
- h) nelle ipotesi in cui l'inserimento in struttura abbia finalità riparative e tutelari, la struttura svolge attività di accompagnamento del minore presso gli Enti preposti ai percorsi di psico-diagnosi e di sostegno psicologico, l'osservazione quotidiana connessa all'intervento psicologico in atto, la protezione durante le visite con i genitori laddove richiesto;
- i) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- j) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- k) cura l'accesso ed i rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- l) la definizione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione al PDZ e al Comune di residenza del minore per l'assunzione dei relativi atti, ed in particolare per l'assunzione dei relativi impegni di spesa di rispettiva competenza al loro pagamento.
- m) Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il P.d.Z., nei limiti delle risorse programmate e disponibili, assume l'onere per il pagamento di una retta giornaliera a favore dei minori collocati nelle strutture previste dall'Art. 3 del presente Disciplinare, di €.40,00 IVA compresa, la eventuale differenza sull'importo complessivo della retta giornaliera, fa esclusivo carico al Comune di residenza del minore.

- n) obbliga la Struttura ad emettere due distinte fatture come di seguito specificato:
- Una intestata al Comune di Vallo della Lucania – Capofila dell’Ambito S/8 del relativo alla quota giornaliera di €40,00 IVA compresa;
  - La seconda fattura dovrà essere intestata al Comune di residenza del minore, per la quota eccedente la somma €40,00 giornaliere

Si precisa infine, che l’accollo di spesa da parte del Piano di Zona è limitato al fondo che viene annualmente programmato per tale servizio. Ad esaurimento del fondo annualmente destinato al servizio nella programmazione di Ambito, il Coordinamento Istituzionale provvede ad individuare le modalità di finanziamento delle spese necessarie a garantire il servizio fino all’approvazione della successiva programmazione.

L’inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l’attivazione, a giudizio dell’Autorità che l’aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all’interno del P.E.I., nel rispetto di ogni specifica situazione e nell’interesse preminente del minore.

Nella predisposizione della conclusione dell’inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all’acquisizione dell’autonomia personale e socio economica. La conclusione dell’inserimento in struttura deve quindi essere predisposta, all’interno del P.E.I., in termini di progetto per il “dopo”, attraverso l’esplicitazione degli obiettivi successivi e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi sociali individuati come competenti in merito.

## **ART. 9** **COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI**

Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori del minore che è stato inserito in struttura, in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l’allontanamento del minore, infatti, non viene meno l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, ai sensi degli artt. n. 147, n. 261 e n. 155 comma 4 del Codice Civile. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito dalla giurisprudenza.

La compartecipazione della famiglia al costo della retta giornaliera è determinata, in base alla situazione reddituale del nucleo familiare del minore, secondo i seguenti parametri:

- 1^ fascia: reddito ISEE standard o ordinario oltre euro 70.001,00 – pagamento dell’intera retta giornaliera;
- 2^ fascia: reddito ISEE standard o ordinario da euro 45.001,00 ad euro 70.000,00 - compartecipazione del 60% della retta giornaliera;
- 3^ fascia: reddito ISEE standard o ordinario da euro 36.001,00 ad euro 45.000,00 - compartecipazione del 40% della retta giornaliera;
- 4^ fascia: reddito ISEE standard o ordinario da euro 25.001,00 ad euro 36.000,00 - compartecipazione del 20% della retta giornaliera;
- 5^ fascia: reddito ISEE standard o ordinario fino ad euro 25.000,00 nessuna compartecipazione;

In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli. In tale situazione, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figlio/i inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro, così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto alla struttura ospitante che, detratte le spese generali per le esigenze del minore (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale...) provvederà a decurtare la differenza, in proporzione all'importo dovuto, dalle quote a carico del Piano di Zona e del Comune di residenza.

Per il/i minore/i collocato/i in una struttura presente/i sul territorio dell'Ambito S8 e non residente/i in uno dei Comuni afferente il Piano Sociale di Zona S8, l'onere totale della retta resta a carico dell'Ente che ha provveduto al collocamento presso la struttura. Non possono essere previste integrazioni economiche rispetto a quanto concordato, stabilito ed accettato in sede di collocazione.

#### **ART. 10 RECUPERO CREDITI**

In caso di mancata sottoscrizione degli impegni da parte degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura e ad eventuali spese straordinarie, o in caso di inottemperanza ai medesimi da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire segnale di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del minore.

#### **ART. 11 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati è disciplinata dalla Legge 47/2017 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Per minore non accompagnato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Gli enti locali potranno promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire l'affidamento familiare dei minori, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Subito dopo il colloquio con il minore la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una cartella sociale, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore; la cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Per i minori richiedenti protezione internazionale è previsto l'inserimento dei minori non accompagnati nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni e devono essere debitamente autorizzate o accreditate.

Inoltre, si deve garantire un'omogeneità di genere e di età con un collocamento dei minori presso strutture differenziate.



## ART. 12 NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

E' soppressa ogni precedente disposizione in contrasto con quanto contenuto nel presente disciplinare.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme di legge degli Enti Locali, nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionali di organizzazione dei servizi e interventi sociali, il vigente Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.